

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Dario Casa .....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

I ricorrenti avevano contratto il 16.10.2002 con l'intermediario un mutuo ipotecario ventennale, per l'acquisto della prima casa, a tasso variabile che alla data della stipula ammontava al 5,013% ( media Euribor 6 mesi / 360 = 3,613% + spread dell' 1,4% ).

Essi quindi avevano diritto al beneficio previsto dall'art. 2 del d.l. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.1.2009, n. 2, che ha stabilito che le rate dei mutui a tasso non fisso, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, da corrispondere nel corso del 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In data 30.10.2009 l'intermediario provvedeva all'accredito di due bonifici sul conto cointestato ai ricorrenti di euro 382,56 (euro 191,28 ciascuno) con la specifica causale "accredito per D.L. 185/2008 – Tremonti bis" a valere sulla rata scaduta e pagata il 30.6.2009.

I ricorrenti, con reclamo in data 4.12.2009, contestavano all'intermediario l'entità del rimborso ricevuto, prospettando un calcolo secondo il quale la somma ad essi dovuta ammontava a euro 917,78.

L'intermediario non forniva riscontro al reclamo.

Gli interessati hanno quindi proposto ricorso contestando l'erroneità della somma ricevuta e chiedendo l'esatto ammontare degli interessi passivi eccedenti il 4% relativi alla rata del 30.6.2009.

L'intermediario ha replicato con controdeduzioni in data 4.5.2010 precisando che:

- nel calcolo per determinare l'importo del rimborso i ricorrenti hanno utilizzato il tasso del 4% anziché quello originariamente pattuito del 5,013% che risultava composto dal valore del tasso alla stipula del mutuo, 3,613%, più lo spread dell'1,4%;
- tenuto conto di ciò e considerato che la rata del mutuo del 30.6.2009 comprendeva una quota interessi di euro 2.863,46, calcolati al 5,786%, ne discende l'esattezza del suddetto importo di euro 382,56 già accreditato a favore dei ricorrenti.

L'intermediario ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

In replica a tali controdeduzioni i ricorrenti hanno fatto presente che la prima rata semestrale del mutuo, con scadenza 30.6.2003, fu calcolata con il tasso preventivamente concordato del 3,95% e non del 5,013% come sostenuto dall'intermediario.

## **Diritto**

Il Collegio rileva che risulta pacifico tra le parti che il contratto di mutuo stipulato dai ricorrenti rientra nell'ambito di applicazione della citata disposizione di cui all'art. 2 del d.l. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.



Oggetto di contestazione è invece l'entità del rimborso degli interessi passivi eccedenti il 4% relativi al primo semestre 2009, per il quale soltanto i ricorrenti hanno diritto all'agevolazione in questione in quanto solo in tale periodo il tasso annuo è stato superiore al 4% e precisamente è ammontato al 5,786%.

Osserva il Collegio che l'art. 2 (*Mutui prima casa : per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza;...*) del citato d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, stabilisce al comma 1 che *"L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore"*. Aggiunge il comma 3 della medesima disposizione che *"La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato"*.

Ai fini, dunque, dell'applicazione del beneficio in questione, occorre fare riferimento al tasso di interesse alla data di stipula del contratto di mutuo, risultante nel caso di specie pari al 5,013%, e quindi superiore al 4% come richiesto dal citato art. 2 del d.l. n. 185/2008 per il riconoscimento dell'agevolazione ivi prevista ( cfr., in proposito, la decisione di questo Collegio n. 504 del 7 giugno 2010 ).

Si ritiene pertanto che i ricorrenti abbiano diritto al beneficio in questione nella misura pari alla differenza di tasso (1,786%) – oltre la soglia del 4% - applicata nel primo semestre 2009.

Sulla base, invero, della documentazione in atti risulta che in tale semestre il tasso di interesse del mutuo è stato pari al 5,786% che, applicato al debito residuo, in quel periodo, di euro 98.978,85, determina una quota interessi al 30.6.2009 pari a euro 2.863,46.

In concreto l'eccedenza degli interessi da riconoscersi ai ricorrenti ammonta ad euro 883,88, pari alla differenza tra euro 2.863,46 (quota interessi al 5,786%: 2 sul debito residuo di euro 98.978,85 nel primo semestre 2009) e euro 1.979,58 (quota interessi al 4%: 2 su detto debito residuo nel medesimo semestre ).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Avendo l'intermediario già provveduto a rimborsare la somma di euro 382,56, residua un credito di € 501,32 a favore dei ricorrenti.

Il Collegio, pertanto, accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca ai ricorrenti la somma di € 501,32.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE